

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAROZZI, PIERACCINI, BENSI, PIRASTU, AMENDOLA PIETRO

Annunziata il 20 aprile 1956

Nuove norme per la disciplina della costruzione dei campi sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura fu presentata, ad iniziativa dei deputati Sullo ed altri, la proposta di legge n. 2263 tendente a rendere più facile la costruzione di campi sportivi. La proposta non è venuta in discussione, ma la sua opportunità è così evidente che noi riteniamo di doverla ripresentare così come era nel suo testo, facendola precedere dalla relazione che, a suo tempo, l'accompagnava.

Non sono mancati, anche nel passato, provvedimenti legislativi intesi a disciplinare la costruzione dei campi sportivi: si può citare in proposito la legge 21 giugno 1928, n. 1580, nonché il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302.

Dette disposizioni, tuttavia, colmavano una lacuna di procedura tecnica per le espropriazioni e per l'approvazione dei progetti: non avevano il fine di favorire direttamente, con idonei strumenti, la costruzione di nuovi campi sportivi.

A distanza di tempo, la mancanza di una legge adeguata si è resa sempre più viva: da questo bisogno nasce la presente proposta, che un gruppo di deputati affida alla comprensione della Camera.

* * *

Ancora oggi la costruzione, la sistemazione e la manutenzione di campi sportivi costituiscono una spesa facoltativa da parte dei comuni, una spesa cioè soggetta a restrizioni

drastiche tutte le volte che le sovraimposte sono in eccedenza rispetto ai limiti normali.

Nella massima parte dei casi i comuni, anche se lo vogliono, non possono, per tale classificazione della spesa, fare uno sforzo di bilancio e crearsi un piccolo campo o mantenerlo, perché interviene ad impedirlo la Giunta provinciale amministrativa.

Eppure la esigenza di non accunare le spese per i campi sportivi a tutte le altre spese facoltative fu sentita persino nel lontano 1928 dalla Commissione Pironti, che, esaminando la finanza locale, proponeva di adottare una nuova categoria di spese, da denominare complementari, spese che gli enti locali, anche senza essere obbligati a sostenere, potessero tuttavia deliberare indipendentemente dai limiti a cui sono soggette le spese facoltative.

Il lungo elenco comprendeva i bagni pubblici, le piscine coperte, i campi sportivi, il patronato scolastico, i contributi agli asili infatili deficitari e molte altre voci analoghe.

Non è la sede opportuna per discutere la bontà della proposta. Dobbiamo evidentemente rimanere fermi nell'orbita delle due sole categorie oggi esistenti.

Almeno per i comuni superiori ai 5.000 abitanti ci è parso che convenga stabilire la obbligatorietà della spesa.

È chiaro che il comune graduerà sempre i suoi bisogni essenziali e penserà, ad esempio, prima all'acquedotto e poi al campo sportivo. Rimarrà almeno stabilito che le Giunte pro-

vinciali amministrative non potranno opporsi alle deliberazioni dei comuni che intendessero far fronte alla spesa dei campi sportivi.

Si eviterà infine l'anacronismo del solo obbligo oggi esistente, che è quello della « custodia », illuminazione, riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'ex Opera nazionale balilla.

* * *

Non è sufficiente naturalmente dare il diritto ai comuni di deliberare. Occorre in certo qual modo aiutarli finanziariamente.

Deve lo Stato intervenire? A noi parrebbe di sì.

Paesi democratici non hanno, certo, scrupoli o riserve nell'aiutare la creazione di impianti sportivi.

In linea di principio, lo Stato deve considerare come suo impegno di onore mettere in condizione i giovani, anche nei più sperduti borghi, di dedicare un po' del proprio tempo all'attività fisico-agonistica.

In linea di fatto, non si ha difficoltà a riconoscere che non è possibile, data la situazione economica generale del Paese, spendere oltre un certo limite, pur ricordando che lo sport oggi, attraverso molteplici forme di tassazione, guadagna dalle manifestazioni e dalle diverse attività sportive, più di 20 miliardi di lire l'anno.

Ora, per evitare difficoltà di bilancio, per non chiedere, a favore della costruzione dei campi sportivi, più di quanto lo Stato oggi concede per la costruzione, ad esempio, degli edifici scolastici, si è del parere che possa estendersi alla costruzione dei campi sportivi la legge 3 agosto 1949, n. 589. È una legge lenta, macchinosa, difficile. Ma si ricorre ad essa perché non si dica che si chiedono posizioni di privilegio per gli impianti sportivi.

Per il primo anno potrebbe bastare un contributo dello Stato pari a 40 milioni, il che permetterebbe di eseguire opere per più di 1 miliardo. Sarebbe già un buon inizio. Con la legge di bilancio, negli anni prossimi si potrebbe meglio inquadrare il bisogno dei mezzi finanziari per lo sport rispetto a tutte le altre esigenze della nostra vita sociale.

I 40 milioni di contributo statale, se dovessero servire per i grandi centri, subito si volatilizzerebbero. D'altra parte spesso alle nostre città maggiori provvede una legge speciale o il Comitato olimpico nazionale italiano.

Balza qui evidente la opportunità di limitare la concessione dei contributi ai co-

muni minori, la cui popolazione non superi comunque i centomila abitanti.

I contributi dovranno naturalmente essere concessi in misura diversa a seconda che si tratti di costruire nuovi campi sportivi, ovvero di acquistarne alcuni già esistenti, adattandoli, o di sistemare vecchi campi sportivi comunali.

La percentuale proposta per la costruzione non è poi alta: è fissata nella misura del 4 per cento, rimanendo così a carico dei comuni per l'ammortamento una quota non inferiore al 3 per cento.

Alla spesa di 40 milioni prevista per l'esercizio corrente dovrebbe far fronte la riduzione del capitolo n. 187 del bilancio dei lavori pubblici che presenta sufficiente disponibilità e che interessa la ricostruzione per danni bellici.

* * *

È sembrato a questo punto non inutile aggiornare e migliorare lo stesso articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302.

Detto aggiornamento è reso più necessario dalla esistenza dei cantieri-scuola, che permettono ai comuni di utilizzare la mano d'opera per attrezzare i campi sportivi, fornendo solo i materiali. Senza regolare le espropriazioni, i cantieri scuola sono difficili a realizzare.

Si prevedeva in detto articolo, che fosse sufficiente un decreto del prefetto per approvare i progetti di valore non superiore a lire 500 mila. Occorre però anzitutto rivalutare la cifra indicata proporzionandola alla nostra attuale moneta. Ciò non è sufficiente. Se si vuol lasciare al prefetto questa facoltà, bisogna anche evitare per questi casi, meno importanti e poco impegnativi dal punto di vista tecnico, che il decreto sia preceduto dalla approvazione della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I. che risiede a Roma e che quindi costringerebbe a trasmettere tutto al centro per una decisione istruttoria rispetto ad una definitiva, che dovrebbe essere adottata alla periferia.

È giusto però che si sia cauti per i progetti dei capoluoghi di provincia e per tutti gli altri che superino comunque un certo importo che noi fisseremo volentieri in 40 milioni. In questi casi è bene che si pronunzi la Commissione impianti sportivi e che il decreto sia emesso dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del

Consiglio dei ministri, che sovrintende allo sport.

Quanto alla procedura, già la legge del 1938 faceva equivalere la approvazione del progetto a dichiarazione di pubblica utilità.

Si potrebbe, opportunamente, aggiungere la formula adottata nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, in virtù della quale le opere previste nel progetto approvato sono considerate indifferibili ed urgenti ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Onorevoli colleghi! La proposta che si chiede di approvare è probabilmente anche essa da integrare, da emendare, da rettificare. Ben vengano questi emendamenti. I proponenti desiderano solo che la sostanza del progetto sia accolta, così da permettere alla nostra gioventù di fruire di impianti sportivi degni di una nazione moderna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le spese relative alla costruzione o all'acquisto, all'adattamento, alla sistemazione, alla custodia e alla manutenzione di campi sportivi sono obbligatorie per i comuni superiori a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 3 marzo 1934, n. 382.

ART. 2.

La legge 3 agosto 1949, n. 589, è estesa alla esecuzione di opere attinenti ai campi sportivi.

A tal fine, nei limiti dei fondi annualmente concessi dalla legge di bilancio, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, è autorizzato a concedere, a comuni non superiori a 100 mila abitanti, un contributo costante per 35 anni:

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, ove si tratti di costruire campi sportivi nuovi;

2°) nella misura del 3 per cento, ove si tratti di acquistare, adattare e sistemare campi sportivi già esistenti.

Il limite di spesa per l'esercizio 1956-57 è fissato in lire 40.000.000 di cui lire 20.000.000 per l'Italia meridionale e insulare. Alla spesa suddetta si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 187 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1956-57.

ART. 3.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche

degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati, sempre che non si tratti di comuni capoluoghi di provincia e la spesa complessiva non superi le lire 40.000.000, con decreto del prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e il Comitato provinciale del C. O. N. I.; con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione impianti sportivi del C. O. N. I. in tutti gli altri casi.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere previste nel progetto sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».